



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente - relatore
Eugenio MUSUMECI	giudice
Gabriele PEPE	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n° 74800 del ruolo d'udienza, nei confronti di:

ARCIERO Luciano, RCRLCN62L03I885T, nato il 03/07/1962 a 81056 SPARANISE (CE), ed ivi residente in via Marco Valerio Corvo NOE.

e concernente il conto n° 31980, avente per oggetto la gestione, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, dei passaporti elettronici e delle altre tipologie di stampato a valore (documenti di viaggio per stranieri, rifugiati e apolidi, passaporti temporanei e passaporti collettivi) il cui rilascio è di pertinenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Visti gli atti di causa,

uditi alla pubblica udienza del giorno 17 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario Rossella La Torre, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del VPG Raffaella Miranda e l'agente contabile personalmente Arciero Luciano.

Ritenuto in

FATTO

Il magistrato competente per l'esame dei conti giudiziali delle Amministrazioni Statali aventi sede nella Regione Campania depositava la relazione di irregolarità ex art. artt. 145, comma 4, e 147 c.g.c. chiedendo la fissazione dell'udienza per la discussione del conto giudiziale n. 31980, depositato in data 30 aprile 2025, redatto dall'agente contabile presso la Questura di Caserta Luciano Arciero, relativamente all'esercizio finanziario 2021, avente per oggetto passaporti elettronici e delle altre tipologie di stampato a valore (documenti di viaggio per stranieri, rifugiati e apolidi, passaporti temporanei e passaporti collettivi) il cui rilascio è di pertinenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il conto è sottoscritto dall'agente contabile e riporta in calce la parifica da parte dell'Amministrazione di appartenenza (c.d. parifica in senso stretto, cfr. Sezioni Riunite delibera n. 4/2020/CONS) a firma del vicedirettore generale, dott.ssa Maria Gabriella Di Gioia.

In atti è presente:

la contabilità trimestralmente degli introiti per la cessione degli stampati a valore e le tabelle mensili dei passaporti e degli altri titoli di viaggio rilasciati e annullati dalla Questura di Caserta e dai Commissariati di Aversa, Castel Volturno, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca;

la relazione prot. 21779 del 07.04.2025 contenenti i rilievi formulati dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI in sede di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Il magistrato relatore esaminati gli atti e la documentazione, rileva innanzi tutto:

1. Improcedibilità de conto per incompletezza della rendicontazione contabile depositato.

Espone che nella fattispecie in esame il conto reso dall'agente contabile si articola in due distinte parti:

a. conto degli stampati a valore (carico e scarico) ove figurano: la consistenza iniziale, costituita dalla rimanenza della gestione precedente, le quantità, per trimestre e per l'intero esercizio finanziario,

scaricate durante la gestione per cessione contro pagamento, annullamento o altre cause e quelle rimaste in carico al contabile;

b. conto delle entrate (riscossioni e versamenti) che risulta, invece, non compilato.

Evidenzia che l'agente contabile ha, dunque, reso il solo conto a materia senza riferimento alcuno alle riscossioni e ai versamenti effettuati ai fini del rilascio dei passaporti elettronici e degli altri documenti di viaggio di competenza.

Illustrata tutta la normativa di riferimento con richiami di giurisprudenza, il relatore osserva che la prima questione da porsi è, dunque, se effettivamente si possa escludere in capo alla Rossi un maneggio di denaro così da ritenersi giustificata la parziale compilazione del conto.

Se si ritiene che trattasi di un conto a valore, nella fattispecie in esame il conto depositato non potrebbe ritenersi rappresentativo della gestione nella sua totalità, non essendovi esposte le somme incassate al fine del rilascio dei passaporti (nemmeno dei passaporti collettivi i cui importi vanno versati su conto corrente intestato alla Questura) e degli altri documenti di viaggio e non avendo dato, in ogni caso, l'agente contabile data dimostrazione alcuna che la consegna dei documenti sia avvenuta a seguito di effettiva verifica dell'avvenuto versamento dell'importo previsto dalla legge.

Deduce poi:

2. Inammissibilità del conto ai sensi dell'art. 192 del R.D. n. 827 del 1924

Dall'esame della documentazione in atti è emerso che a provvedere al rilascio e quindi alla gestione degli stampati a valore (passaporti ed altri titoli equiparati) sono stati, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, i c.d. "Uffici Passaporti" presenti non solo presso la Questura di Caserta ma anche presso i Commissariati di P.S. di Aversa, Castel Volturno, Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca.

Tanto si deduce nelle tabelle riassuntive indicate nella relazione di irregolarità.

Osserva inoltre che gli stampati a valore oggetto della rendicontazione contabile in esame sono stati, dunque, affidati a più soggetti operanti in strutture diverse. Si è in presenza, pertanto, di

una ipotesi di gestione complessa disciplinata dall'art. 192 del R.D. n. 827 del 1924 secondo il quale gli agenti contabili secondari, al pari degli agenti contabili principali, sono anch'essi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e devono ugualmente rendere il conto giudiziale della loro gestione, da allegarsi al conto redatto dall'agente contabile principale.

Contrariamente a tale previsione il conto giudiziale reso dall'agente contabile principale Arciero non risulta corredato dai conti giudiziali degli agenti contabili secondari, assegnati agli Uffici Passaporti, che di fatto rilasciano i documenti agli utenti e ne gestiscono le movimentazioni.

Tale circostanza, oltre a tradursi in una mancata resa del conto da parte degli agenti secondari, non consente un compiuto esame neanche del conto per cui è giudizio di cui va, pertanto, dichiarato l'inammissibilità.

3. Irregolarità per rilievi formulati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Nell'esercizio delle attività di controllo previste dall'art. 623 del R.D. n. 827/1924 e dagli art. 11, comma 1, lett. e), e 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011 l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI ha formulato, con relazione prot. 21779 del 07.04.2025, alcuni significativi rilievi così sintetizzabili:

1. Incoerenza del dato relativo alle rimanenze iniziali dei passaporti a 48 pagine, come indicato nel 1° Conto degli stampati a valore (pari a n. 5.531), rispetto alla quantità dei medesimi passaporti esitata nel corso dell'esercizio di rendicontazione (pari a n. 5.928) in assenza di ulteriori stampati acquisiti della medesima categoria; tale incongruenza sarebbe, peraltro, confermata dal fatto che i numeri di serie sembrerebbero riferirsi a distinte di carico di periodi anteriori (n. 41 deriverebbero da un carico del 16.12.2019, n. 2.004 dalla distinta di carico n. 215 del 13.05.2020, n.

3.483 dalla n. 516 del 09.12.2020 e n. 400 dalla n. 517 del 09.12.2020).

2. Incongruenza, con riferimento al secondo trimestre, tra il numero dei passaporti a 48 pagine effettivamente esitati nel mese di giugno dalla Questura ed il totale di essi indicato nell'apposita tabella riassuntiva (n. 159 versus n. 158); presenza, nel medesimo mese di giugno, tra i passaporti a 48 pagine del Commissariato di Marcianise, di un esemplare (YB 7252554) già conteggiato nel mese di maggio.

3. Mancato conteggio, nella tabella riepilogativa dei passaporti a 48 pagine di settembre del Commissariato di Maddaloni, tra gli annullati del terzo trimestre, della serie n. YB 7859453, rilasciata in sostituzione del passaporto n. YB 7852383 esitato a luglio.

4. Inclusione nella tabella riassuntiva dei titoli di viaggio per stranieri emessi nel mese di novembre dell'esemplare di cui alla serie n. MD 0057427, che, però, risulterebbe essere stato già rilasciato nel terzo trimestre; nel medesimo periodo, il totale dei passaporti a 48 pagine annullati sarebbe pari a n. 63 a fronte dei n. 61 riportati sul conto giudiziale (come si evidenzia, peraltro, anche nella tabella riassuntiva soprariportata).

Inoltre, dal punto di vista più strettamente formale, l'Ufficio di controllo, nel rappresentare la mancata compilazione del 2° e del 3° conto delle entrate, ha evidenziato:

– che i riepiloghi della contabilità e le tabelle dei passaporti a 48 pagine della Questura del mese di febbraio e del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere del mese di febbraio, aprile e maggio risultano imperfetti per debito di sottoscrizione;

– che anche l'elenco dei passaporti a 48 pagine annullati nel mese di novembre del Commissariato di Aversa non risulta debitamente sottoscritto.

A quanto già emerso in sede di verifica di regolarità amministrativo-contabile va aggiunto che per i passaporti annullati non risulta quasi mai indicata (fa eccezione solo il Commissariato di Maddaloni per il terzo trimestre) la causa dell'annullamento né sono prodotti verbali o relazioni di servizio in merito.

Il conto si mostra pertanto, anche per questo, irregolare.

Va altresì evidenziato che il conto reso dall'agente contabile non risulta compilato nella parte relativa alla consistenza, per quantità, di fine esercizio, risultando irregolare anche sotto tale profilo.

Sottolinea inoltre che il deposito del conto presso la Sezione è avvenuto con estremo ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 139 c.g.c. che, seppur ordinatori, non consentano una dilatazione tale da compromettere la funzione di garanzia del giudizio di conto, posto a salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela dei diritti patrimoniali dello Stato, e lo scopo, che pure ad esso si ricollega, di deterrenza verso gestioni irregolari delle risorse pubbliche (cfr. Sezione giurisdizionale Campania, sent. n. 252/2025; cfr. anche Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 147/2020).

4. Omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno

Esponde che nella fattispecie emerge che il conto depositato non risultava corredato della relazione degli organi di controllo interno.

Risulta, dunque, procedimentalmente violato il disposto del secondo comma dell'art. 139 c.g.c. nella parte in cui esige, oltre alla previa parificazione del conto, anche il deposito, unitamente al medesimo, della relazione dell'organo di controllo interno, da identificarsi correttamente nell'organo di revisione (cfr. Corte dei conti Sezioni riunite parere 2/2018/Cons.), a cui spettano poteri di verifica dei conti giudiziali da ricondurre "alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20)" e, per gli enti locali, dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000.

La relazione, conformemente alla giurisprudenza contabile di riferimento, deve ritenersi "preordinata a conferire attendibilità alle informazioni contabili sul carico e sullo scarico del conto giudiziale" (Sezione giurisdizionale Sicilia 949/2021 e 825/2020 e Sezione giurisdizionale Piemonte 10/2008) così da consentire di "verificare la correttezza della gestione svolta dall'agente contabile" (Sezione giurisdizionale Marche 35/2024). Sotto tale aspetto la relazione si pone, dunque, in linea con la parifica da cui si distingue essenzialmente per il soggetto da cui promana, che, pur operando all'interno dell'Amministrazione, è dotato di autonomia rispetto a quest'ultima (cfr. Sezione

giurisdizionale Lazio ord. 208/2022). Medesima deve ritenersi, tuttavia, la finalità dei due atti: “attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione” (Sezione giurisdizionale Liguria 21/2024, seppur riferita alla sola parifica). La relazione degli organi di controllo interno ha, dunque, funzione di verifica e di certificazione della correttezza anche sostanziale di quanto riportato in conto “al fine di rilevarne eventuali incongruenze ed anomalie, anche sulla scorta degli esiti delle verifiche di cassa e degli altri controlli a lui medesimo intestati” (Sezione giurisdizionale Marche 15/2022) così da effettivamente porsi “a presupposto della piena funzionalità del controllo giurisdizionale” (Sezione giurisdizionale Liguria 56/2023). La sua carenza mina certamente l’attendibilità del conto presentato dall’agente contabile Arciero con conseguente, anche per questo, sua irregolarità non potendosi, per quanto è agli atti, ritenersi correttamente svolta la gestione da quest’ultimo resa in favore del Ministero.

Il magistrato relatore conclude pertanto la propria relazione chiedendo la fissazione, ex art. 147, comma 2, C.G.C., dell’udienza per la discussione del giudizio sul conto 31980 reso dal sig. Luciano Arciero, quale agente contabile presso la Questura di Caserta affinché ne sia dichiarata l’irregolarità o, comunque, se ne disponga la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo con condanna dell’agente contabile alla rifusione delle spese di giudizio e al pagamento delle ulteriori somme che saranno ritenute dovute per le causali indicate in premessa.

Il P.M. ha presentato proprie conclusioni scritte nelle quali ha aderito alle richieste del magistrato relatore.

Chiamato il giudizio davanti al Collegio per l’udienza del 20 gennaio 2026, per quella udienza è comparso il contabile personalmente.

Il giudizio è stato rinviato all’udienza del 17 marzo 2026 per necessità istruttorie sorte relative al conto relativo all’annualità successiva, n. 31981.

All'udienza del 17 marzo 2026, con la presenza del rappresentante del P.M. è comparso nuovamente l'agente contabile personalmente.

Il sig. Arciero, nel rendere spontanee dichiarazioni, afferma di aver sempre regolarmente stampato e registrato tutti i passaporti pervenuti alla Questura di Caserta. Precisa, inoltre, di essere andato formalmente in quiescenza il 1° agosto 2022 (anche se di fatto assente perché in ferie già dall'aprile dello stesso anno) e di aver effettuato il passaggio di consegna a tal dott.ssa Monaco, allora dirigente del P.A.S.I. A tale scopo esibisce e produce al Collegio una copia del verbale di consegna, relativa alla contabilità degli stampati a valore, datata 20 aprile 2022, che, su autorizzazione del Presidente, viene acquisita agli atti del giudizio. Precisa che, in relazione alle discordanze quantitative riscontrate nelle relazioni di irregolarità, per gli stampati a valore, la Questura si limitava ad inoltrare, al Ministero degli Affari Esteri, una richiesta formale di rilascio passaporti mentre era il Ministero dell'Interno, che provvedeva a caricare, al sistema, gli stampati ritirati a Roma; poi, in Questura, i passaporti venivano stampati e annotati, in ordine cronologico, nell'apposito registro cartaceo; aggiunge che, per quanto riguarda i rilievi formulati dal Ministero degli Affari Esteri, in relazione a circa 400 passaporti non trovati, non sa dare una spiegazione, in quanto ribadisce che quelli stampati, in Questura, sono stati tutti regolarmente registrati.

Il Pubblico Ministero si riporta alle conclusioni presentate nella memoria depositata, chiedendone l'integrale accoglimento.

Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Come condivisibilmente osservato nella stessa relazione di irregolarità, sul punto concordando anche il P.M., la prima questione da affrontare è quella relativa alla natura del conto in questione e quindi valutare se effettivamente si possa escludere in capo all'agente contabile un maneggio di denaro, così da ritenersi giustificata la parziale compilazione del conto.

Deve essere qui richiamata pertanto la ricostruzione della normativa di riferimento esposta nella stessa relazione di irregolarità.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1185/1967, il passaporto è rilasciato dal Ministro per gli Affari Esteri e, per sua delega, (nel territorio nazionale) dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero.

Le Questure (organi periferici dell'Amministrazione dell'Interno) sono state, pertanto, individuate dal legislatore, per tale adempimento, funzionalmente dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri e, come tali, pongono in essere tutte le connesse attività, provvedendo anche alla rendicontazione giudiziale (cfr. Sezione giurisdizionale Veneto, sent. n. 71/2018).

Conformemente al successivo art. 6 della legge n. 1185/1967 citata le domande relative ai passaporti vengono presentate in Italia nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla Questura o all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al Comando locale dei Carabinieri o al Comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero.

Accanto al passaporto ordinario individuale sono, inoltre, previsti: il passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi, in caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali o per particolari esigenze (art. 17); il passaporto collettivo per gruppi da cinque a cinquanta persone che può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali (art. 20); passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali (art. 21).

A decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto ordinario su supporto cartaceo è stato sostituito dal passaporto elettronico (cfr. art. 7-vicies ter D.L. n. 7 del 2005). La nuova normativa ha, altresì, previsto che all'atto del rilascio "i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione

necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi." La definizione dell'importo e delle modalità di riscossione è stata demandata a successivi decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. In particolare, il Decreto interministeriale del 20 maggio 2010 ha determinato, per l'anno che qui interessa, in € 42,50, comprensivo di IVA (20%), l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del passaporto ordinario elettronico a formato unificato a 48 pagine che, a decorrere dal 20 maggio 2010, ha sostituito i due libretti ordinari precedentemente utilizzati da, rispettivamente, 32 e 48 pagine (cfr. decreto MAECI n. 303/13 del 23 marzo 2010).

Similmente è accaduto con riferimento anche ai documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri rilasciati in formato elettronico a decorrere dal 1° ottobre 2015 (cfr. Decreto MAECI 7 maggio 2015, pubblicato in GU, n. 111 del 15.05.2015) a seguito della chiusura in senso negativo per l'Italia del caso EU Pilot 6951/14, riguardante il mancato adeguamento agli standard di sicurezza e agli elementi biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini. In questo caso il DM 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, ha determinato in € 42,22 l'importo posto a carico dei richiedenti da riscuotere, come per i passaporti elettronici ordinari, all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Per i passaporti elettronici temporanei il versamento, ai fini del rilascio, della prevista somma di € 5,20 deve, invece, avvenire mediante bollettino ordinario sul diverso conto corrente n. 3810521 intestato sempre al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso dei passaporti collettivi è previsto, invece, il pagamento di un prezzo unitario di € 5,50 da effettuare mediante accredito su conto corrente postale intestato alla Questura territorialmente competente.

Pertanto, gli uffici competenti al rilascio dei passaporti elettronici e degli altri documenti di viaggio non provvedono direttamente alla riscossione ma sono, tuttavia, comunque onerati di verificare che gli importi dovuti siano stati effettivamente versati sui conti correnti dedicati.

A fronte di tale circostanza la scarsa giurisprudenza contabile che si è occupata di tale specifica tipologia di gestione è giunta ad escludere la configurabilità di un maneggio di denaro (cfr. Sezione giurisdizionale Marche, sent. n. 43/2023 e Sezione giurisdizionale Veneto, sent. n. 71/2018).

Talvolta si è, tuttavia, precisato che, in conformità all'art. 626, ultimo comma, R.D. 827/1924, l'agente contabile deve, in ogni caso, fornire idonea prova del fatto che il passaporto o altro documento di viaggio sia stato rilasciato a seguito di verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, prova comunque mancante nella presente fattispecie.

Tali conclusioni, ad avviso del Collegio, non sono smentite da altri indirizzi recenti che, a fronte dell'accrescersi delle ipotesi del ricorso a strumenti dematerializzati di pagamento (bollettini postali, PagoPA, bonifici), hanno opportunamente ampliato l'area semantica dell'espressione "maneggio di danaro pubblico" da intendersi non solo quale "materiale detenzione" ma anche come mera "disponibilità di denaro" così da "comprendere tutti i crediti dell'Amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione venga effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant'altro). Ove così non fosse, del resto, rimarrebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico" (Sezione giurisdizionale Calabria, sent. 159/2025 e 220/2024; cfr. altresì la giurisprudenza ivi richiamata). L'agente contabile è, infatti, chiamato, anche nel caso in cui il pagamento dovuto non avvenga in contanti, comunque "ad accertare che sia stato effettuato il richiesto versamento" ed è, pertanto, "tenuto a predisporre il conto giudiziale anche riguardo a tale attività" (Sezione giurisdizionale Lazio, sent. 697/2023).

Del resto, costituisce approdo giurisprudenziale uniforme che il conto, ai fini della sua regolarità, debba "riportare necessariamente tutti gli incassi ed i versamenti relativi all'esercizio finanziario in

corso” (Sezione giurisdizionale Marche, sent. 256/2021) e che soltanto l’esame del conto nella sua interezza, “senza frammentazioni o esclusione alcuna”, ne consente l’effettiva giustiziabilità (Sezione giurisdizionale Calabria, sent. 157/2022).

Diversamente, per i casi di maneggio con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, Pago PA, e quant’altro), la responsabilità del contabile al riguardo permane solo laddove questi, per dovere d’ufficio, possieda la facoltà di verificare l’effettiva ed esatta entità dei pagamenti.

Tanto non ricorre, ad avviso di questo Collegio, nel caso di specie, sicchè deve concludersi che trattasi di conto di materie e non di un conto di valore.

È certo vero è che i passaporti hanno un valore economico, nel senso che ogni passaporto che viene emesso produce un obbligo giuridico (da parte del beneficiario - titolare del passaporto) di pagare marche da bollo e diritti di segreteria; però, questo sistema è un controllo sull'emissione del numero di passaporti per soggetti che si considerano speciali (cioè quelli che sono gli apolidi o i titolari stranieri che hanno bisogno del passaporto).

Per cui, l'agente contabile non ha contezza del valore numerico delle somme che vengono attribuite per ogni passaporto e quindi esula dal suo controllo materiale la verifica dell’importo esatto che è recuperato dall’amministrazione, il cui controllo spetta invece gli uffici competenti al rilascio dei passaporti elettronici e degli altri documenti di viaggio. Da questo punto di vista non può essere attribuita al soggetto una competenza di agente contabile in questo senso, non potendo questi accertare che ad ogni rilascio del titolo segua l’effettivo introito dei diritti dovuti.

Si deve concludere che il conto in oggetto è un solo conto di materie e quindi non può ritenersi solo parzialmente compilato.

Tale aspetto, ad avviso del Collegio, non sminuisce l’importanza della corretta compilazione del conto, in considerazione della importanza dei documenti (passaporti), ben al di là del loro valore

intrinseco e della correlata riscossione dei diritti, stante la assoluta necessità che anche per il tramite della loro corretta conservazione e gestione siano evitati smarrimenti o sottrazioni.

Ciò posto, deve poi essere valutata la ulteriore questione sollevata dal magistrato relatore, e precisamente, nonostante la presenza di una gestione complessa, la mancata nomina di sub-agenti contabili circostanza che ha concorso a rendere radicalmente incompleta la rendicontazione.

Ritiene il Collegio che tale rilievo sia fondato.

Indubbiamente, gli stampati a valore oggetto della rendicontazione contabile in esame sono stati, affidati a più soggetti operanti in strutture diverse (Commissariati). Ricorrendo una ipotesi di gestione complessa, disciplinata dall'art. 192 del R.D. n. 827 del 1924 secondo il quale gli agenti contabili secondari, al pari degli agenti contabili principali, sono anch'essi soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla nomina dei sub-agenti presso i vari Commissariati (che di fatto rilasciano i documenti agli utenti e ne gestiscono le movimentazioni) i quali avrebbero dovuto ugualmente rendere il conto giudiziale della loro gestione, da allegarsi poi al conto redatto dall'agente contabile principale (art. 192, terzo comma, R.D. n. 827 del 1924).

Tanto è dimostrato dalla stessa verifica retrospettiva eseguita, che ha reso necessario raccogliere e verificare i dati in possesso dei Commissariati di P.S. dipendenti dalla Questura di Caserta, che materialmente provvedevano poi alla stampa, alla consegna ed all'annullamento dei passaporti.

Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del conto depositato stante la sua evidente parzialità e quindi la impossibilità di ricostruire interamente la gestione complessa.

A fronte di tali circostanze, il Collegio, per l'annualità presente, non è neppure in grado di disporre alcuna istruttoria integrativa, come invece è avvenuto per l'annualità 2022, in quanto il contabile non ha prodotto alcuna documentazione, e non essendo le sue dichiarazioni sufficienti a

dissipare le criticità individuate dalla verifica richiamata dal relatore, anche con riferimento ai contenuti della verifica prodotta dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI.

Nondimeno la annualità presente potrà giovare comunque dei risultati della ricostruzione effettuata dalla successiva contabile dott.ssa Rossi che ha esteso la ricostruzione dei dati anche alla annualità 2021 e della quale si è trattato nel parallelo giudizio discusso contemporaneamente da questo Collegio ed esitato con sentenza n. 148 del 2026.

Trattandosi di pronuncia in rito di declaratoria di inammissibilità del conto non vi è luogo per una pronuncia di addebito in capo al contabile.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, dichiara la inammissibilità del conto giudiziale n. 31980 relativo all'esercizio 2021, senza addebito al contabile Luciano Arciero.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 22/06/2026

PER IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)